

# — Per un rilancio dell'Unione europea

Le cooperazioni rafforzate, l'“*intégration des esprits*”

## *Relaunching the European Union*

*Enhanced cooperation, the “intégration des esprits”*

*di Maria Rosaria Donnarumma*

---

**Abstract.** L'involuzione dello spirito europeistico in alcuni Stati membri dell'Unione europea, il sogno di Ventotene in parte infranto, uno sguardo realistico sull'attuale contesto internazionale, inducono a riflettere sul ruolo dell'Europa ed a battersi per un suo rilancio.

In un mondo dominato dalla globalizzazione e da emergenti e nuovi colossi, quale la Cina, solo un'Unione europea integrata politicamente, e parlante con una sola voce, può giocare un ruolo nella politica internazionale.

Per raggiungere un tale obiettivo, e combattere l'egocentrismo e la miopia di alcuni Stati, essenziale è l'“*intégration des esprits*”, la diffusione cioè della cultura europeistica tra i cittadini, cui oggi è offerto, dalla Conferenza in corso sul futuro dell'Europa, uno strumento importante di partecipazione al rilancio del progetto europeo.

A livello statale, se pragmaticamente è prematuro prevedere nell'immediato una modifica dei trattati in senso federale, è possibile utilizzare in modo sempre più incisivo e trainante, da parte degli Stati più lungimiranti, lo strumento delle cooperazioni rafforzate previsto nell'articolo 20 del trattato sull'Unione europea.

**Abstract** The involution of the pro-European spirit in some Member States of the European Union, the partially shattered Ventotene dream, a realistic look at the current international context, lead us to reflect on the role of Europe and to fight for its revival.

*In a world dominated by globalization and by emerging and new giants, such as China, only a politically integrated European Union, speaking with one voice, can play a role in international politics.*

*The "intégration des esprits", the diffusion of the European culture among citizens, is essential to achieve this goal, and to combat the egocentrism and myopia of some States. The currently underway Conference on the future of Europe represents an important instrument to all citizens to participate in the relaunching of the European project.*

*At the State level, if pragmatically premature to foresee an immediate modification of the treaties towards a more federal stance, it is though possible that most of the far-sighted States will use with an increasingly incisive and leading approach the instrument of enhanced cooperation provided for in article 20 of the treaty on the European Union.*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le cooperazioni rafforzate. La decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 aprile 2013. – 3. L'"*intégration des esprits*". La Conferenza sul futuro dell'Europa. - 4. Considerazioni conclusive. Il Manifesto di Ventotene e le aspettative deluse.

SUMMARY: 1. Introduction. – 2. Enhanced cooperation. Court of Justice of the European Union, Judgment of April 16, 2013. – 3. The "*intégration des esprits*". The Conference on the future of Europe. – 4. Concluding remarks. The Ventotene Manifesto and disappointed expectations.

## 1. Introduzione.

L'involuzione dello spirito europeistico in alcuni Stati membri dell'Unione europea, il sogno di Ventotene (Stati Uniti d'Europa) in parte infranto, nonché la crisi a livello mondiale dei regimi democratici, intesa la democrazia in senso sostanziale e non meramente formale, inducono ad interrogarsi se, quanto meno a livello europeo, non esistano strumenti per imprimere una svolta alla pericolosa deriva.

Volendo essere pragmatici e, quindi, escludendo che nell'immediato i tempi siano maturi per la modifica di alcune clausole dei trattati europei che frenano l'integrazione, *in primis* il diritto di veto, ci soffermiamo sullo strumento previsto delle "cooperazioni rafforzate", oltre che, ovviamente, sull'impulso auspicabile a una partecipazione sempre più attiva e consapevole dei cittadini alla costruzione dell'Europa, in altri termini l'impulso all'"*intégration des esprits*".

## 2. Le cooperazioni rafforzate. La decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 aprile 2013.

Il trattato sull'Unione europea (TUE) nella versione consolidata disciplina al titolo IV, articolo 20, le cooperazioni rafforzate<sup>1</sup>, rinviano altresì a quanto previsto negli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

---

<sup>1</sup> Articolo 20 TUE: «1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali

Le cooperazioni rafforzate, dirette a «promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione [...] e a rafforzare il [...] processo di integrazione», possono essere autorizzate con decisione del Consiglio alle seguenti condizioni: a) che la materia non rientri nell'ambito delle competenze esclusive dell'Unione; b) che vi partecipino almeno nove Stati; c) che gli obiettivi non possano essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, in altri termini con decisione da adottarsi in ultima istanza.

Un'integrazione flessibile era prevista fin dal trattato di Roma del 1957, istitutivo della Comunità economica europea, ed è stata contemplata e consolidata nei successivi trattati. Ciò ha indotto la dottrina e la politica a coniare formule diverse, espressione di posizioni che vanno da una concezione frammentata dell'Unione, quale l'Europa "a geometria variabile" o "alla carta", a una visione più integrata e stabile riassunta nell'espressione del "nucleo duro" di Stati, agente da forza trainante. Mentre la prima, ispirata al modello britannico, è da evitare, tanto più oggi che la Gran Bretagna, che aveva sollecitato ed ottenuto importanti "clausole di esenzione", non fa più parte dell'Unione, la seconda formula, di cui un esempio altamente positivo è rappresentato dall'Unione economica e monetaria, come anche modelli intermedi di cooperazione rafforzata<sup>2</sup>, sono non solo auspicabili, ma necessari nell'attuale quadro politico, al fine di procedere verso una più stretta integrazione, che conferisca all'Europa un ruolo più incisivo nella politica mondiale.

Da ricordare inoltre, come precedente atipico, l'accordo di Schengen per la graduale eliminazione dei controlli alle frontiere comuni, stipulato al di fuori dei trattati europei da Benelux, Francia e Germania il 14 giugno 1985, poi integrato dal 1999 (c.d. "*acquis de Schengen*") nel quadro giuridico dell'Unione europea.

---

competenze applicando le pertinenti disposizioni dei trattati, nei limiti e con le modalità previsti nel presente articolo e negli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. - Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 328 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 2. La decisione che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che vi partecipino almeno nove Stati membri. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 329 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 3. Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto. Le modalità di voto sono previste all'articolo 330 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 4. Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati membri partecipanti. Non sono considerati un *acquis* che deve essere accettato dagli Stati candidati all'adesione all'Unione».

<sup>2</sup> Quali, ad esempio, le cooperazioni rafforzate in tema di divorzio e separazione legale (dec. Consiglio n. 2010/405/UE del 12 luglio 2010), tutela del brevetto (dec. Consiglio n. 2011/167/UE del 10 marzo 2011), imposta sulle transazioni finanziarie (dec. Consiglio n. 2013/52/UE del 22 gennaio 2013), regimi patrimoniali delle coppie internazionali (dec. Consiglio 2016/954/UE del 9 giugno 2016). Inoltre dal 1° giugno 2021 è operativa la Procura europea, nata da una cooperazione rafforzata, ai sensi dell'articolo 86 TFUE, tra ventidue Stati membri dell'Unione.

Passando al controllo di legittimità<sup>3</sup>, la Corte di giustizia<sup>4</sup> si è pronunciata per la prima volta su una cooperazione rafforzata con la sentenza del 16 aprile 2013, su ricorsi proposti dall'Italia e dalla Spagna per l'annullamento della decisione 2011/167/UE con cui il Consiglio aveva autorizzato, il 10 marzo 2011, venticinque Stati membri ad instaurare una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela unitaria del brevetto nel territorio degli Stati membri partecipanti.

Riunite le cause, la Corte raggruppa gli argomenti a sostegno dei due ricorsi in cinque motivi.

Il primo motivo<sup>5</sup> verte sull'incompetenza del Consiglio ad autorizzare la cooperazione rafforzata, trattandosi, secondo i ricorrenti, di competenza esclusiva dell'Unione, in quanto in tema di proprietà intellettuale l'Unione non ha un semplice potere di armonizzazione delle legislazioni nazionali, ma una competenza specifica ad istituire titoli europei.

La Corte contesta una tale argomentazione poiché, ai sensi dell'articolo 118 TFUE, la competenza a creare titoli europei di proprietà intellettuale ed a stabilire i relativi regimi linguistici ricade nell'ambito del funzionamento del mercato interno, nel cui settore l'Unione dispone di una competenza concorrente con quella degli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, TFUE. Peraltro le norme in tema di proprietà intellettuale, pur essendo essenziali per il mantenimento di una concorrenza non falsata nel mercato interno, non costituiscono "regole di concorrenza" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), TFUE. Rientrando quindi la competenza di cui all'articolo 118 TFUE nel settore delle competenze concorrenti, non trattasi di competenza esclusiva dell'Unione. Di qui la conclusione secondo cui il motivo invocato dai ricorrenti deve essere respinto.

Il secondo motivo<sup>6</sup> concerne lo sviamento di potere. A parere dei ricorrenti il vero obiettivo della decisione sarebbe stato quello di escludere alcuni Stati (Spagna e Italia) dal negoziato ed eludere il requisito della unanimità.

La Corte obietta che la decisione del Consiglio è intervenuta solo dopo aver constatato che il brevetto unitario e il relativo regime linguistico non potevano essere instaurati entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, TUE.

Né vale invocare, come ha fatto la Spagna, l'articolo 142 della convenzione del 1973 sulla concessione di brevetti europei (CBE)<sup>7</sup>, in quanto l'opzione per una cooperazione rafforzata tra alcuni Stati membri dell'Unione, anziché per un accordo internazionale, non implica, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, che «il potere previsto all'articolo 20 TUE è utilizzato a fini diversi da quelli per cui è stato conferito». Conseguisce il rigetto del motivo.

---

<sup>3</sup> Cfr. in particolare art. 263 TFUE.

<sup>4</sup> Cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, sentenza 16 aprile 2013, in cause riunite C-274/11 e C-295/11, *Regno di Spagna e Repubblica italiana c. Consiglio dell'Unione europea*.

<sup>5</sup> Cfr. sent. cit., §§ 10 a 26.

<sup>6</sup> Cfr. sent. cit., §§ 27 a 41.

<sup>7</sup> Cfr. convenzione del 5 ottobre 1973, entrata in vigore il 27 ottobre 1977.

Il terzo motivo<sup>8</sup> verte sull'obbligo di adozione solo in ultima istanza della decisione che autorizza una cooperazione rafforzata. Secondo i ricorrenti non sarebbero state esaurite tutte le possibilità di compromesso per pervenire ad un accordo sul brevetto unitario e sul regime linguistico tra tutti gli Stati membri, nonché si rileverebbero carenze di istruttoria e difetto di motivazione.

La Corte sottolinea che l'*iter* legislativo per l'istituzione di un brevetto unitario a livello dell'Unione è iniziato nel 2000 ed ha percorso varie tappe, per sfociare infine in una situazione di stallo. Circa il lamentato difetto di motivazione il giudice rileva che, ove l'adozione della decisione si inserisca in un contesto ben noto agli interessati, come nel caso di specie, in cui gli Stati hanno partecipato ai negoziati lungo tutto il corso delle varie tappe, purtroppo infruttuose, l'atto può essere motivato in modo sommario<sup>9</sup>. Di qui il rigetto del motivo fondato sulla pretesa violazione del paragrafo 2 dell'articolo 20 TUE.

Il quarto motivo<sup>10</sup> verte sulle violazioni dell'articolo 20, paragrafo 1, TUE, e degli articoli 118, 326 e 327 TFUE.

Circa la violazione del paragrafo 1 dell'articolo 20 TUE i ricorrenti sostengono che il Consiglio ha erroneamente valutato gli obiettivi della cooperazione rafforzata, in quanto la tutela prevista del brevetto non apporterebbe benefici in termini di uniformità e, quindi, un livello di integrazione maggiore rispetto alla situazione attuale.

La Corte confuta l'assunto, sottolineando che la decisione impugnata conferisce una tutela uniforme del brevetto sul territorio dei venticinque Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata, mentre attualmente, ai sensi della convenzione del 1973 (CBE), è garantita, nei singoli Stati, una tutela quale definita dai rispettivi diritti nazionali.

Per quanto concerne la violazione dell'articolo 118 TFUE, ai cui sensi la creazione di titoli europei è diretta a garantire una protezione uniforme dei titoli di proprietà intellettuale *nell'Unione* ed istituire regimi centralizzati *a livello di Unione*, i ricorrenti rilevano che il Consiglio ha invece autorizzato la creazione di un titolo solo in alcuni Stati e non nell'insieme dell'Unione.

La Corte puntualizza che i termini "nell'Unione", "a livello di Unione", di cui all'articolo 118, proprio perché la competenza attribuita è esercitata a titolo di cooperazione rafforzata, non possono che riferirsi, secondo quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 4, TUE, ai soli Stati membri partecipanti. Di qui l'infondatezza dell'assunto.

Sulla violazione dell'articolo 326, comma 2, TFUE, i ricorrenti osservano che la cooperazione rafforzata discriminerebbe gli Stati membri non partecipanti anche sotto il profilo del regime linguistico, creando una distorsione della concorrenza e recando pregiudizio al mercato interno, nonché alla coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.

---

<sup>8</sup> Cfr. sent. in esame, §§ 42 a 59.

<sup>9</sup> Cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, sentenza 26 giugno 2012, *Commissione c. Polonia*, punto 152 e, in particolare, la giurisprudenza quivi citata.

<sup>10</sup> Cfr. sent. in esame, §§ 60 a 86.

La Corte contesta una tale interpretazione, rifacendosi in particolare a quanto già osservato in merito all'articolo 118 TFUE. Circa il regime linguistico, esso corrisponde a una mera proposta della Commissione, quindi ad una fase preparatoria al momento dell'adozione della decisione impugnata, di cui non può pertanto rappresentare un elemento costitutivo. Di qui la dichiarazione di infondatezza in parte e di parziale irricevibilità delle argomentazioni addotte.

Sull'asserita violazione dell'articolo 327 TFUE, in quanto la cooperazione autorizzata non rispetterebbe, secondo i ricorrenti, i diritti degli Stati membri non partecipanti e, in particolare, una loro eventuale futura adesione, stante l'adozione di un regime linguistico da essi non condiviso, la Corte osserva che la decisione impugnata, sotto nessun profilo, lede i diritti degli Stati non partecipanti e la loro facoltà di aderire ai sensi dell'articolo 328, paragrafo 1, comma 1, TFUE. Conseguisce la dichiarazione di infondatezza dell'asserita violazione.

Alla luce di quanto precede il quarto motivo, sotto tutti i profili eccepiti, è respinto dalla Corte.

Passiamo all'ultimo e quinto motivo<sup>11</sup>, vertente su una presunta violazione del sistema giurisdizionale dell'Unione, stante il fatto che, secondo i ricorrenti, il Consiglio avrebbe autorizzato la cooperazione rafforzata senza che fosse precisato il regime giurisdizionale.

La Corte respinge il motivo, in quanto la decisione impugnata è diretta unicamente ad autorizzare una cooperazione rafforzata, mentre compete agli Stati istituire il brevetto unitario e fissare le relative norme, ivi comprese quelle sul regime giurisdizionale.

La Corte conclude quindi dichiarando che «i ricorsi sono respinti»<sup>12</sup>.

Trattasi, come è evidente, di una sentenza importante perché, a prescindere dal caso di specie, la decisione offre criteri di valutazione per una corretta interpretazione ed applicazione dell'articolo 20 del trattato sull'istituto delle cooperazioni rafforzate.

### **3. L'“*intégration des esprits*”. La Conferenza sul futuro dell'Europa.**

Come abbiamo già sostenuto in precedenti scritti, l'impulso alla “*intégration des esprits*”, cioè a una partecipazione sempre più attiva e consapevole dei cittadini, è un fattore trainante di primaria importanza nel processo di integrazione europea, in grado di opporsi all'egocentrismo e alla miopia degli Stati e determinare un'inversione di rotta.

In un mondo dominato dalla globalizzazione e da emergenti e nuovi colossi, quale la Cina, solo un'Unione europea integrata politicamente e parlante con una sola voce può

---

<sup>11</sup> Cfr. sent. in esame, §§ 87 a 93.

<sup>12</sup> La Corte (Grande Sezione) ha altresì respinto, con decisioni del 5 maggio 2015, i due ricorsi promossi dalla Spagna il 22 marzo 2013 (cause C-146/13 e C-147/13) contro i regolamenti UE n. 1257/2012 e n. 1260/2012 di attuazione della cooperazione rafforzata sulla tutela unitaria del brevetto.

giocare un ruolo nella politica internazionale. Una politica non coesa non solo nuoce all'immagine dell'Europa, raffigurata come «*un géant économique, mais un nain politique*», ma toglie qualunque peso e *chances* di successo a posizioni autonome, come l'esperienza degli ultimi venti anni ha dimostrato, e di recente confermato nella crisi in corso con la Russia per la temuta invasione dell'Ucraina.

Per far fronte alla deriva e a vieti nazionalismi, e superare la resistenza anche degli Stati più recalcitranti, è indispensabile che la cultura europeistica penetri fra i cittadini e che ciascuno si senta partecipe di una società più ampia rispetto a quella statale, di cui conosca i vantaggi anche *uti singulus*.

Un impulso in tal senso viene dalla Conferenza sul futuro dell'Europa. La proposta di istituire una tale conferenza per rilanciare il progetto europeo, con il coinvolgimento di gruppi di cittadini, è stata avanzata dal presidente francese Emmanuel Macron nel marzo 2019, e raccolta dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che, nel discorso del 16 luglio 2019 al Parlamento europeo, illustrando gli obiettivi della sua candidatura, ha affermato di voler conferire ai cittadini europei «un ruolo più incisivo nel processo decisionale» e «nel definire le... priorità» dell'Unione, avvalendosi anche e dando attuazione alla Conferenza sul futuro dell'Europa<sup>13</sup>.

La Conferenza, dopo il rinvio imposto dalla pandemia, e sotto l'impulso in particolare del presidente del Parlamento europeo<sup>14</sup>, è stata inaugurata il 9 maggio 2021, in concomitanza con la giornata dell'Europa, istituita in ricordo della celebre dichiarazione del 9 maggio 1950 dell'allora ministro degli esteri francese Robert Schuman (c.d. *déclaration de l'Horloge* dall'omonimo salone in cui fu pronunciata), dichiarazione considerata atto di nascita delle comunità europee.

La Conferenza, i cui lavori dovrebbero concludersi nel giugno 2022, si avvale di una piattaforma digitale multilingue, lanciata il 19 aprile 2021, ove i cittadini europei possono confrontarsi e inviare i loro contributi *online*.

Una Dichiarazione comune è stata adottata il 10 marzo 2021 dalle istituzioni europee (Parlamento, Consiglio e Commissione, i cui presidenti svolgono funzioni di presidenza congiunta della Conferenza) per definire la struttura di *governance* e lo svolgimento dei lavori.

La sessione plenaria della Conferenza, la cui prima riunione ha avuto luogo il 19 giugno 2021<sup>15</sup>, è composta da rappresentanti dei *panel* di cittadini, nonché da rappresentanti delle tre istituzioni e dei parlamenti nazionali. Un comitato esecutivo guida i lavori della Conferenza, e redige e pubblica le conclusioni delle sessioni plenarie. Le istituzioni europee si impegnano ad organizzare *panel* europei di cittadini, né si escludono *panel* a livello nazionale. I *panel* formulano raccomandazioni che, con i contributi raccolti

---

<sup>13</sup> Cfr. Ursula von der Leyen, *Un'Unione più ambiziosa. Il mio programma per l'Europa*, in particolare punto 6, seduta plenaria del Parlamento europeo, 16 luglio 2019.

<sup>14</sup> All'epoca David Sassoli, purtroppo deceduto l'11 gennaio 2022, convinto europeista, membro del Gruppo Spinelli, iscritto alla sezione di Roma del Movimento federalista europeo.

<sup>15</sup> La seconda plenaria ha avuto luogo il 23 ottobre 2021, la terza il 17/18 dicembre 2021, poi sospesa, la quarta il 21/22 gennaio 2022.

dalla piattaforma digitale, selezionati per temi<sup>16</sup>, sono oggetto di dibattito nel corso delle sessioni plenarie della Conferenza.

Il risultato finale della Conferenza e le raccomandazioni saranno formalizzati in una relazione, cui le istituzioni europee si impegnano a dare seguito, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze.

La partecipazione alla Conferenza<sup>17</sup> è senza dubbio uno strumento importantissimo a disposizione dei cittadini europei, che ci auguriamo venga da essi ampiamente utilizzato, onde contribuire al rilancio del progetto europeo, contro le miopi resistenze di alcuni Stati membri dell'Unione.

#### **4. Considerazioni conclusive. Il Manifesto di Ventotene e le aspettative deluse.**

Il Manifesto *“Per un’Europa libera ed unita”*, conosciuto come il Manifesto di Ventotene, fu elaborato nel 1941 da Altiero Spinelli e Ernesto Rossi durante il periodo di confine nell’isola di Ventotene per la loro militanza antifascista.

Esso consta di tre parti, di cui la prima consacrata alla crisi della civiltà moderna, mentre le altre due si soffermano sugli obiettivi dell’unità europea e della riforma della società, da realizzare nel dopoguerra.

L’idea fondante, esposta nella seconda parte, alla luce del fallimento degli Stati-nazione e della tragedia delle due guerre mondiali, è l’«abolizione della divisione dell’Europa in Stati nazionali sovrani» e una sua «riorganizzazione federale», in quanto – si afferma – «la dura esperienza degli ultimi decenni ha aperto gli occhi anche a chi non voleva vedere ed ha fatto maturare molte circostanze favorevoli al nostro ideale». E ancora, nella visione di un’auspicata «organizzazione razionale degli Stati Uniti d’Europa» quale strumento di pace, si aggiunge: «bisogna pur riconoscere che la Federazione Europea è l’unica concepibile garanzia che i rapporti con i popoli asiatici e americani si possano svolgere su una base di pacifica cooperazione».

Per raggiungere tale obiettivo occorre senza indugio «gettare le fondamenta di un movimento», il “Movimento per l’Europa libera e unita”, «che sappia mobilitare tutte le forze per far nascere il nuovo organismo che sarà la creazione più grandiosa e più innovatrice sorta da secoli in Europa».

Il Manifesto realisticamente si conclude (parte terza) con l’affermazione: «La via da percorrere non è facile, né sicura. Ma deve essere percorsa, e lo sarà!».

Robert Schuman, nella dichiarazione del 9 maggio 1950, nell’avanzare, a nome del governo francese, la proposta di «mettere l’insieme della produzione franco-tedesca di

---

<sup>16</sup> I temi di lavoro riguardano, in particolare, le sfide ambientali, un’economia al servizio delle persone, l’equità sociale, la solidarietà intergenerazionale, la trasformazione digitale, lo Stato di diritto e i valori europei, il rafforzamento dei processi democratici, le sfide migratorie, la sicurezza, il ruolo dell’Unione europea nel mondo.

<sup>17</sup> La Conferenza purtroppo ha avuto una scarsa eco nei *media*.



carbone e di acciaio sotto una comune Alta Autorità, nel quadro di un'organizzazione alla quale possono aderire gli altri paesi europei», affermava che ciò avrebbe costituito «il primo nucleo concreto di una Federazione europea indispensabile al mantenimento della pace». Il 5 agosto del 1943 Jean Monnet, membro del Comitato francese di liberazione nazionale, dichiarava: «Non ci sarà pace in Europa se gli Stati verranno ricostituiti sulla base della sovranità nazionale [...]. Le nazioni europee dovranno riunirsi in una federazione».

A distanza di più di ottanta anni dalla redazione del Manifesto, si deve purtroppo constatare che, a parte l'Unione economica e monetaria e la cittadinanza europea, e l'importante programma *Erasmus*, l'Europa federale è ancora un miraggio<sup>18</sup>.

Dobbiamo disperare che si possa realizzare? Probabilmente no<sup>19</sup>, soprattutto se una visione realistica dell'attuale contesto internazionale prevarrà, sotto la pressione anche del processo che amiamo definire "*intégration des esprits*", la diffusione cioè della cultura europeistica tra i cittadini.

---

<sup>18</sup> Si pensi allo stesso tentativo di dare una costituzione all'Europa, miseramente naufragato nel 2005, anche per la natura ibrida dello strumento predisposto, contenente non solo clausole enuncianti i principi e le norme fondamentali dell'Unione, ma clausole tecniche, che avrebbero ben potuto essere oggetto di un successivo trattato.

<sup>19</sup> Il varo da parte del Consiglio europeo nel luglio 2020 del *Next Generation EU*, per sostenere gli Stati membri colpiti dalla pandemia, può forse proiettare verso un'evoluzione positiva.